



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Asti

Asti, li 20 DIC. 2022

prot. 68

Annulamento, in via di autotutela della Pubblica Amministrazione, della determina Procura di Asti prot. 57/2022 del 25/10/2022 e di tutti gli atti alla stessa aggiunti, allegati, connessi e conseguenti e, per l'effetto, annullamento della procedura negoziata sul MEPA - CIG 9462496AB7 e n. RDO 3280180 - per *"l'affidamento del servizio di Vigilanza armata mediante ricorso a Guardie particolari giurate (Classi funzionali "A" e "B" del d.m. 269/2010), per gli Uffici giudiziari di Asti, per la durata di trentasei mesi"*

Il Procuratore della Repubblica

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;
Vista la Legge 241/1990;

Premesso

- che con autorizzazione m_dg.DOG. U235737 del 14/10/2022, unitamente a nota di modifica della stessa (prot. int. Procura della Repubblica di Asti n. 1901.E del 20/10/2022), il Ministero della Giustizia/DOG/ Direzione Generale risorse materiali e delle tecnologie, ha consentito la spesa stimata in € 441.710,96 - oltre IVA e oltre gli oneri interferenziali per la sicurezza posti a carico del Committente e non soggetti a ribasso, quantificati in € 3.850,00 - per *l'affidamento del servizio di Vigilanza armata mediante ricorso a Guardie particolari giurate (Classi funzionali "A" e "B" del d.m. 269/2010), per gli Uffici giudiziari di Asti, per la durata di trentasei mesi;*

- che con determina di questo Ufficio prot. n. 57/22 del 25/10/2022, e successivo atto aggiuntivo prot. n. 591 del 28/10/2022, si è stabilito di

procedere all'affidamento dei predetti servizi mediante procedura negoziata sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i;

- che con l'anzidetta determina si è ritenuto, *“per la rilevanza della dislocazione territoriale e comunque per le caratteristiche dei servizi da affidare, procedere al predetto confronto competitivo mediante selezione ed invito di operatori economici attinti dall'elenco degli operatori economici presenti sul MEPA/bando SERVIZI -Servizi di Vigilanza e accoglienza- ed aventi sede nella Regione Piemonte”*;

Valutato

- la lettera PEC del 23/11/2022 con cui l'operatore economico Cosmopol spa (non avente sede nella Regione Piemonte) ha lamentato una lesione del proprio diritto alla partecipazione alla procedura negoziata in parola in conseguenza della dedotta violazione, da parte di questa Stazione Appaltante, dell'art. 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 come convertito con Legge 120/20, in quanto la sopra descritta selezione degli operatori economici configurerebbe una *“discriminazione dei concorrenti basata sull'elemento territoriale”* vietata ai sensi di legge, chiedendo pertanto di essere ammessa *“alla fase di selezione delle offerte”*;

- la nota prot. 2201 del 29/11/2022 con cui si è inoltrata la predetta lettera PEC per *“eventuale riscontro”* alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino, rilevando come – a fronte della motivazione presente nella determina a contrarre n. 57/2022 di questo Ufficio – la richiesta di ammissione alla procedura avanzata in via stragiudiziale da Cosmopol spa fosse *“inopinata e priva di fondamento”*, e significando *“il proseguimento della procedura di gara intrapresa”*;

- la nota di riscontro prot. 9890/2022 del 06/12/2022 con cui la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino, nel richiamare un parere del Presidente ANAC fasc. UVLA 3700/2021 riferito ad una limitazione territoriale avente come oggetto gli operatori con sede in una data area metropolitana, limitazione che in quel caso concreto non era sorretta da adeguata esplicitazione dei relativi motivi nella determina a contrarre, ha suggerito cionondimeno *“un'attenta rivalutazione delle decisioni assunte nella*

determina a contrarre prot. n. 57/22 del 25 ottobre 2022 con particolare riferimento alla previsione di invito agli Operatori Economici aventi sede esclusivamente nella Regione Piemonte”;

Ritenuto

- preliminarmente di dare seguito all’invito della Procura Generale di effettuare un’attenta rivalutazione delle decisioni assunte nella determina a contrarre sopra menzionata;

- che dalle valutazioni espresse nella predetta nota della Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino emergerebbe da parte di questa Stazione Appaltante, nel criterio di selezione degli operatori economici in base al criterio della dislocazione territoriale regionale, un’ipotetica potenziale discriminazione dovuta alla non corretta restrizione della concorrenza in rapporto all’oggetto dell’affidamento ed alla rilevanza dei servizi da affidare;

- che, all’evidenza, l’Ufficio gerarchicamente sovraordinato ha valutato il criterio come definito nella determina n. 57/2022, non rispettoso dei principi di concorrenza e di non discriminazione in fase di selezione degli operatori economici;

- che lo scrivente Ufficio debba opportunamente uniformarsi alla valutazione dell’Ufficio gerarchicamente sovraordinato, condividendone in via cautelativa, anche al fine di evitare successivi contenziosi, con possibili ricadute sul servizio e possibili oneri per lo Stato, in ciò ravvisando l’interesse pubblico, concreto ed attuale, all’annullamento della determina 57/2022 di questo Ufficio e, conseguentemente, della procedura di gara così contrassegnata: CIG 9462496AB7 - n. RDO 3280180;

Evidenziato

che la procedura negoziata si trova attualmente nella fase di avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle offerte e che, pertanto, l’annullamento della procedura di gara è prevalente rispetto a quello della sua conservazione, alla luce degli interessi delle contrapposte posizioni dei concorrenti;

Ritenuto opportuno

dare seguito alla valutazione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino nel più sopra indicato atto, rivalutando le decisioni assunte circa il

criterio di invito degli operatori economici, in considerazione del fatto che l'attività delle Pubbliche amministrazioni "è costituzionalmente orientata secondo i canoni dell'imparzialità e del buon andamento" (art. 97 Cost.);

Considerato

che, come già rappresentato, il non uniformarsi alla valutazione dell'Ufficio gerarchicamente sovraordinato circa il criterio di selezione degli operatori economici significherebbe esporre la Stazione Appaltante procedente al rischio di contenziosi con operatori economici;

Tenuto conto dell'interesse legittimo attuale e concreto di evitare detti eventuali contenziosi, che potrebbero impegnare questa Stazione Appaltante per periodi più o meno lunghi e verosimilmente in fase di procedura di gara anche più avanzata di quella attuale con conseguente probabilità di ritardo e/o sospensione dell'acquisizione del servizio, essenziale per la sicurezza e tutela dell'Ufficio, dei suoi beni e delle persone che lo frequentano a vario titolo;


DETERMINA

di annullare, in via di autotutela della Pubblica Amministrazione, la determina Procura di Asti prot. 57/2022 del 25/10/2022 e tutti gli atti alla stessa aggiunti, allegati, connessi e conseguenti e, per l'effetto, di annullare la procedura negoziata sul MEPA, instaurata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CIG 9462496AB7 n. RDO 3280180, per *"l'affidamento del servizio di Vigilanza armata mediante ricorso a Guardie particolari giurate (Classi funzionali "A" e "B" del d.m. 269/2010), per gli Uffici giudiziari di Asti, per la durata di trentasei mesi"* ;

di pubblicare la presente determina sul sito web istituzionale di questo Ufficio e di trasmetterla a mezzo PEC agli operatori economici invitati ai fini del confronto competitivo nonché alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino;

di mandare al RUP di interrompere la gara nella fase e stato in cui si trova, e di revocare/ annullare la procedura RDO n. 3280180 instaurata sul MEPA ed il relativo codice CIG.

Il Procuratore
Dr. Biagio Mazzeo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Mazzeo', written in a cursive style.